



COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 27/05/2008 N. 229

**Oggetto : MODIFICA ART. 4 DELLA CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO
POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ANCONA**

L'anno duemilaotto, il giorno ventisette, alle ore 11:00, del mese di Maggio nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	STURANI FABIO	Presente
Assessore	SIMONETTI SANDRO	Presente
Assessore	BENADDUCI PIERFRANCESCO	Presente
Assessore	BORGOGNONI FABIO	Presente
Assessore	BURATTINI MARIDA	Presente
Assessore	D'ALESSIO EMILIO	Assente
Assessore	DI BITONTO CATERINA	Presente
Assessore	EUSEBI PAOLO	Presente
Assessore	FILIPPINI ANDREA	Presente
Assessore	FONTANA PIERLUIGI	Presente
Assessore	RAGNETTI STEFANIA	Presente
Assessore	STECCONI ROBERTO	Presente
Assessore	TURCHETTI ENRICO	Presente

Partecipa il Segretario Generale RAMADU' MARIANI LORENZO
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco STURANI FABIO
ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.

DELIBERAZIONE N. 229 DEL 27 MAGGIO 2008

UFF. SERV. SOCIALI

OGGETTO: MODIFICA ART. 4 DELLA "CARTA DEI SERVIZI DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DEL COMUNE DI ANCONA".

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 22.5.2008 dal Servizio Servizi Sociali, Educativi e Sanità, che di seguito si riporta:

"Premesso che:

Con Delibera n. 28/Cons. del 31.3.2008 è stata approvata la modifica degli artt. 12 e 7 del "Regolamento dei Servizi Sociali del Comune di Ancona";

La modifica dell'art 12 del Regolamento dei Servizi Sociali - intitolato "Criteri per la determinazione della situazione economica dei richiedenti" - prevedeva l'aggiunta di un ulteriore periodo di seguito al comma 4, che così recita: "La presente norma non si applica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'assistito e, se necessario, dei parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, superi l'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al loro reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento.";

L'art. 12 del Regolamento dei servizi Sociali, nel suo dettato originario - precedente la modifica apportata dalla Delibera di Consiglio n.28/2008 - era stato integralmente trasfuso all'interno dell'art 4 del documento denominato "Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona" intitolato "COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI", approvato dalla Giunta Comunale con delibera n. 687 del 18.12.2007;

Ritenuto che:

A seguito della modifica apportata all'art. 12 del Regolamento dei Servizi Sociali risulta necessario procedere alla conseguente modifica dell'art. 4 della "Carta dei Servizi del Servizio politiche Sociali del Comune di Ancona", integrandolo con il nuovo periodo di cui sopra, da inserire come nuovo capoverso dopo le parole: " ..come specificato dal D.l.gs. 130/2000.";

Ritenuto che sussistono i presupposti per la dichiarazione di immediata eseguibilità del presente atto ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000;

si propone quanto segue

- 1) di approvare la modifica dell'art. 4 della "Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona", prevedendo l'aggiunta, dopo le parole "...come specificato dal D.l.gs. 130/2000." di un ulteriore capoverso che così recita: "La presente norma non si applica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'assistito e, se necessario, dei parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, superi l'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al loro reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento.";
- 2) di approvare pertanto il nuovo testo dell'art. 4 della Carta dei Servizi Del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona intitolato "COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI" che a seguito della modifica risulta essere del seguente tenore:

ART. 4 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI

Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti. Eventuali deroghe relative a singoli servizi sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale. Per l'accoglimento della domanda di assistenza, nel caso in cui emerga la necessità di coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio, informati dell'obbligo alimentare, della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno predisposto dal Servizio o il rifiuto ad assolvere tale impegno.

Il Comune concede l'eventuale intervento economico integrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel caso in cui l'ISEE sia inferiore alla soglia indicata nel regolamento di ciascun servizio. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, dopo un attento esame degli uffici competenti, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può richiedere la nomina, alla competente autorità giudiziaria, di un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti. Ove sia necessario ed urgente inserire presso strutture un cittadino privo di mezzi, esso viene ugualmente disposto dal Comune che si attiva, in via surrogatoria, riservandosi, nei confronti dei parenti obbligati capaci di ottemperare l'obbligo alimentare ma che si astengano, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento tiene conto di tutti i redditi e i contributi ottenuti di chi richiede la prestazione sociale agevolata. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) ed è basata sull'ISEE.

L'amministrazione comunale può valutare ulteriori elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o non considerati nel calcolo dell'ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento,

rendite/pensioni. Inail, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (L. 431/98 – affitto, L.R. 30/98 – famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

Il reddito complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all'anno dell'ultima dichiarazione IRPEF prevista dalla legislazione vigente.

Per gli interventi rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104/92 e ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di esclusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque la contribuzione al costo del servizio deve essere stabilita sul solo reddito dell'utente richiedente la prestazione, come specificato dal d.l.s. 130/2000.

La presente norma non si applica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'assistito e, se necessario, dei parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, superi l'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al loro reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento.

La Giunta provvede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione economica.

In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l'applicazione di agevolazioni tariffarie o di precedenza, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale."

Ancona, 21 maggio 2008

La Responsabile del Procedimento
F.to Dott.ssa Maila Campanelli

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica: Il Dirigente Servizio Servizi Sociali, Educativi e Sanità – F.to Dott. Franco Pesaresi."

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto che la stessa riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell'ufficio interessato, non occorrendo, nel caso, il parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica dell'art. 4 della "Carta dei Servizi del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona", prevedendo l'aggiunta, dopo le parole "...come specificato dal D.l.gs. 130/2000." di un ulteriore capoverso che così recita: "La presente norma non si applica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'assistito e, se necessario, dei parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, superi l'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al loro reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento.";
- 2) di approvare pertanto il nuovo testo dell'art. 4 della Carta dei Servizi Del Servizio Politiche Sociali del Comune di Ancona intitolato "COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI" che a seguito della modifica risulta essere del seguente tenore:

ART. 4 COMPARTICIPAZIONE AL COSTO DEI SERVIZI E SITUAZIONE ECONOMICA DEI RICHIEDENTI

Gli utenti del servizio ed i soggetti tenuti per legge agli alimenti sono chiamati a partecipare alla spesa sostenuta dal Comune, salvo che non si tratti di servizi gratuiti. Eventuali deroghe relative a singoli servizi sono stabilite con deliberazione della Giunta Municipale. Per l'accoglimento della domanda di assistenza, nel caso in cui emerga la necessità di coinvolgere i soggetti obbligati agli alimenti, questi sono preliminarmente convocati, ove possibile, per accertare un loro interessamento al progetto assistenziale e, avendone i mezzi, per far fronte alle esigenze economiche del destinatario del servizio, informati dell'obbligo alimentare, della contribuzione a loro carico e chiamati a firmare l'atto di impegno predisposto dal Servizio o il rifiuto ad assolvere tale impegno.

Il Comune concede l'eventuale intervento economico integrativo, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel caso in cui l'ISEE sia inferiore alla soglia indicata nel regolamento di ciascun servizio. Il Comune, in caso di inadempienza dell'obbligo di contribuzione, dopo un attento esame degli uffici competenti, adotta le misure necessarie, comprese quelle giudiziarie, nei confronti degli obbligati ai fini del presente regolamento. In particolare, nel caso in cui l'utente sia indigente e i soggetti tenuti agli alimenti in tutto o in parte capaci di contribuire al pagamento della retta di ricovero, il Comune può richiedere la nomina, alla competente autorità giudiziaria, di un tutore o un curatore che provveda a rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente. A tal fine, l'Amministrazione si riserva di avvalersi delle procedure di recupero crediti previste dalla legge nei confronti dell'utente, dei suoi eredi e dei soggetti tenuti per legge agli alimenti. Ove sia necessario ed urgente inserire presso strutture un cittadino privo di mezzi, esso viene ugualmente disposto dal Comune che si attiva, in via surrogatoria, riservandosi, nei confronti dei parenti obbligati capaci di ottemperare l'obbligo alimentare ma che si astengano, ogni possibile procedura legale per il recupero di quanto erogato.

La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento tiene conto di tutti i redditi e i contributi ottenuti di chi richiede la prestazione sociale agevolata. La valutazione della situazione economica di chi richiede l'intervento o la prestazione assistenziale agevolata è determinata con riferimento al nucleo familiare come definito dal D.Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni) ed è basata sull'ISEE.

111

L'amministrazione comunale può valutare ulteriori elementi economici rilevanti, anche se non soggetti a denuncia ai fini fiscali e/o non considerati nel calcolo dell'ISEE (pensione di invalidità, pensione sociale, accompagnamento,

rendite/pensioni. Inail, ecc.), nonché gli eventuali contributi erogati dalla Regione o dal Comune (L. 431/98 – affitto, L.R. 30/98 – famiglia, libri di testo, borse di studio ecc.).

Il reddito complessivo del richiedente la prestazione deve riferirsi all'anno dell'ultima dichiarazione IRPEF prevista dalla legislazione vigente.

Per gli interventi rivolti a soggetti con handicap grave ai sensi della legge 104/92 e ultrasessantacinquenni non autosufficienti certificati dalle ASL, vale il principio di esclusione della facoltà degli enti erogatori di richiedere ai parenti il pagamento e dunque la contribuzione al costo del servizio deve essere stabilita sul solo reddito dell'utente richiedente la prestazione, come specificato dal d.l.s. 130/2000.

La presente norma non si applica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare anagrafico dell'assistito e, se necessario, dei parenti di cui all'art. 433 del Codice Civile, superi l'importo stabilito annualmente dalla Giunta Municipale. La partecipazione al costo del servizio da parte dei familiari è graduata in relazione al loro reddito. Per anziani non autosufficienti si intendono coloro che usufruiscono dell'indennità di accompagnamento.

La Giunta provvede con appositi atti ad individuare gli ulteriori fattori economici e la loro incidenza ai fini dell'erogazione di servizi e prestazioni.

Il richiedente la prestazione sociale agevolata, qualora mutino sostanzialmente la composizione del nucleo familiare e/o le condizioni economiche (in aumento o in diminuzione) deve aggiornare la certificazione per consentire la corretta valutazione della situazione entro un mese dal fatto modificativo. L'Amministrazione Comunale stabilisce le modalità temporali applicative per la valutazione delle variazioni della situazione economica del nucleo familiare.

È fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto alla valutazione della situazione economica.

In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza l'applicazione di agevolazioni tariffarie o di precedenza, successivamente disciplinate dalla Giunta Comunale."

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma IV, del TUEL D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

STURANI FABIO

Fabio Sturani

Il Segretario Generale

RAMADU' MARIANI LORENZO

Ramadu' Mariani Lorenzo

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

Il Responsabile U.O. Giunta
(Lucia Baldoni)

Lucia Baldoni

Ancona, 10 GIUGNO 2008

**Il presente atto è divenuto esecutivo il 27/05/2008
ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000:**

essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3)

per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)

e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:

SERVIZIO FINANZE

SERVIZIO SERVIZI SOCIALI

Deliberazione n. 229 del 27/05/2008